

UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA

CAPO I – PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a. per "Università", l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

b. per "Selezione", le modalità di selezione degli Assegnisti di Ricerca, disciplinate nel presente regolamento;

c. per "Commissione Giudicatrice", la Commissione giudicatrice, designata dal Comitato Ordinatore, sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai rispettivi Direttori di Dipartimento o Centro di ricerca interessati alla selezione, in numero quanto meno doppio rispetto ai componenti;

d. per "Assegnista di Ricerca" il personale non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, della legge 240/2010;

e. per "posto disponibile" il posto di Assegnista di Ricerca, previsto nella dotazione afferente ai Dipartimenti o Centri di ricerca dell'Università, che vi provvedono con una copertura dei costi diretta e/o indiretta, derivante, quest'ultima, da finanziamento pubblico o privato.

CAPO II – SELEZIONE E STATO GIURIDICO

Articolo 2 – Attivazione della procedura

2.1 I Dipartimenti o Centri di ricerca, valutati i propri fabbisogni in merito all'attività di ricerca, possono richiedere, nei limiti dei rispettivi budget, al Comitato Ordinatore l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali posizioni vengono attribuite mediante contratti di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo a progetto, con esenzione fiscale ex art. 4 della legge 476/1984, distinti per Settore concorsuale e per Settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurando la pubblicità degli atti.

2.2 Con le stesse modalità i Dipartimenti o i Centri di Ricerca potranno richiedere l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti delle disponibilità previste per specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati o autofinanziati.

2.3 Il reclutamento sarà attivato esclusivamente mediante ricorso ad un bando emanato con decreto rettorale che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a. la tipologia contrattuale: contratto da Assegnista di Ricerca, ex art. 22 della Legge 240/2010;
- b. la durata: compresa tra uno e tre anni, eventualmente rinnovabile, con durata complessiva non superiore a quattro anni;
- c. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'espletamento della procedura di selezione;
- d. il Dipartimento, ovvero il Centro di Ricerca, di afferenza;
- e. il Settore concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante l'indicazione del Settore scientifico-disciplinare per i posti a disposizione, ed insieme lo specifico programma di ricerca se finanziato da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- f. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

2.5 Il bando riporterà anche le indicazioni inerenti al trattamento economico, che non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito con decreto del Ministero, come precisato al settimo comma dell'art. 22 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

2.6 Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Il bando di concorso può prevedere come requisito obbligatorio il possesso del titolo di PhD; in questo caso possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di contratti da Assegnisti di Ricerca, solo giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Per l'area disciplinare giuridica (IUS) è richiesto in alternativa al titolo di PhD, il possesso del diploma di un LLM o di un SJD.

3.2 Il godimento dell'Assegno di Ricerca è incompatibile con ogni rapporto di lavoro se svolto con continuità o con il godimento contemporaneo di borse di studio di perfezionamento e di ricerca post-dottorato. Nel caso in cui il candidato ricopra eventuali altri uffici, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta e l'impegno a rinunciare in caso di conferimento dell'assegno e di incompatibilità ai sensi del precedente periodo. Infine, nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti da Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare una autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

3.3 Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua l'attivazione della copertura del posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Comitato Ordinatore, del Comitato tecnico-organizzativo, del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca, o di qualsiasi altro Organo di governo dell'Università.

3.4 La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3.5 La durata complessiva dei rapporti instaurati o da instaurare con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi con lo stesso soggetto che presenta domanda per partecipare alla Selezione,

non può in ogni caso superare i dodici anni, pure non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le candidature alla Selezione dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando medesimo, utilizzando la modulistica allegata allo stesso. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito WEB dell'Università e su quelli del MIUR e della UE. Nel caso in cui le date di dette pubblicazioni differiscano si fa riferimento alla data dell'ultima pubblicazione.

4.2 Alle domande, da compilarsi secondo il modello previsto dal bando di concorso, dovranno essere allegati, sempre con modalità telematica:

- a. curriculum scientifico-professionale, in formato pdf;
- b. eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in formato pdf;
- c. eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione (in formato pdf, a meno che non si tratti di volumi);
- d. progetto di ricerca proposto dal candidato, in formato pdf/word (per i bandi in cui il progetto non sia già definito dall'ente finanziatore).

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1 Per effettuare la selezione, i singoli Dipartimenti o Centri di ricerca si avvalgono di una apposita Commissione Giudicatrice per ogni settore disciplinare, designata dal Comitato Ordinatore su indicazione dei rispettivi Direttori di Dipartimenti, ovvero dei Consigli Direttivi dei rispettivi Centri di Ricerca, recante un numero di componenti almeno doppio rispetto a quelli da nominare.

5.2 La Commissione Giudicatrice, provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Sono a disposizione della Commissione 100 punti così distinti: 30 punti per il CV ed i titoli accademici; 30 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate e il progetto di ricerca presentato (ove previsto) e 40 punti per il colloquio. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Il colloquio si intende superato se si ottiene una valutazione minima di 28/40. Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo.

5.3 I colloqui potranno essere organizzati anche mediante "conference call". È altresì prevista la possibilità che il colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato, ove previsto, si svolga in un'Aula dell'Ateneo, previo avviso da inviare all'interessato mediante e-mail, almeno con sette giorni di anticipo. Il colloquio è aperto al pubblico.

Articolo 6 – Stipulazione del contratto

6.1 Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione.

6.2 L'assegno è individuale ed indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare il godimento di esso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

Articolo 7 – Diritti e doveri dell'Assegnista

7.1 L'assegno di ricerca ha durata dal 1° giorno del mese successivo all'espletamento del concorso. Il conferimento dell'assegno implica l'impegno a svolgere, presso l'Università, attività di ricerca, studio e di preparazione per il completamento della formazione all'espletamento dell'attività di ricerca, in particolare nel settore scientifico disciplinare prescelto, almeno per quattro giorni settimanali.

7.2 Tra i normali obblighi dell'assegnista rientrano: l'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'argomento di cui all'art. 1 del presente bando, nonché in ulteriori programmi elaborati dal Dipartimento, ovvero dal Centro di Ricerca, di afferenza e sotto la direzione del Tutor di riferimento, il quale verificherà l'attività svolta.

7.3 Qualsiasi altra attività svolta al di fuori dei quattro giorni suddetti non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella svolta come assegnista dell'Università. Il giudizio sulla compatibilità o no di altre attività dell'assegnista con l'espletamento dell'attività inerente all'Assegno sarà effettuato dal Direttore del Dipartimento, ovvero del Centro di Ricerca, di afferenza, sentito il Tutor di riferimento. L'accertamento dell'eventuale incompatibilità è motivo di cessazione del godimento dell'assegno.

7.4 Eventuali periodi di soggiorno all'estero, per ragioni di studio, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Rettore, previo parere formale del Direttore del Dipartimento, ovvero del Centro di Ricerca, sentito il Tutor di riferimento. Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o la sua riduzione.

7.5 Il conferimento dell'assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

7.6 Il trattamento economico è previsto dal bando di concorso e non può essere inferiore all'importo minimo stabilito con decreto ministeriale. In assenza di nuove e specifiche disposizioni ministeriali, l'importo sarà stabilito dall'Università, che provvederà all'eventuale integrazione derivante da provvedimenti ministeriali adottati con decorrenza antecedente il bando.

7.7 L'importo è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.8 Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'Assegno di Ricerca.

7.9 Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

7.10 Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione, entro il decimo giorno del mese di liquidazione, di regolare notula debitamente sottoscritta dal Tutor di riferimento a titolo di verifica dell'attività svolta.

Articolo 8 - Efficacia

8.1 Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010 entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.